

ALLEGATO "A"

**CONTENENTE NUOVA VERSIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI E.R.P. SOVVENZIONATA
E AGEVOLATA, COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE**

CITTA' DI OSIMO



**DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI GENERALI
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEL SOCIALE**

**NUOVO REGOLAMENTO
PER LE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
NEL COMUNE DI OSIMO**

in attuazione della Legge Regione Marche n° 36/2005 e ss.mm.ii.

**Approvato dal Consiglio Comunale
Atto n° _____ del _____**

**in revisione e integrazione al regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 33 del 23/04/2008**

Normativa di riferimento:

- la L.R. n° 36 del 16 dicembre 2005 recante “*Riordino del sistema regionale delle politiche abitative*” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:
L.R. n° 22 del 27 dicembre 2006 e suo allegato relativo ai punteggi;
L.R. 27 dicembre 2018, n. 49 recante “*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 'Riordino del sistema regionale delle politiche abitative'"*”
- la delibera Giunta Regionale n° 492 del 7 aprile 2008, ad oggetto “Art. 20 quinquies, comma 2 della LR n. 36/2005 - Determinazione criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata”;
- *la legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”*
- *la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;*
- *il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);*
- *il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;*
- *il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.;*
- *la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Norme di contrasto alla corruzione” e s.m.i.;*
- *il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto civico di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.;*
- *il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. ed il Regolamento (UE) 679/2016 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;*
- *la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” e s.m.i. ;*
- *la Legge 27 luglio 1978, n. 392, recante “Disciplina delle locazioni di immobili urbani.” (GU n.211 del 29-7-1978)*
- *il Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione” (G.u. n. 190 del 18 luglio 1975);*
- *la Legge Regionale n.21 del 15 luglio 2021 recante “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36(Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22(Modificazioni ed integrazioni alla l.r 16 dicembre 2005, n.36(Riordino del sistema regionale delle politiche abitative))”.*

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di assegnazione nel territorio comunale di Osimo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata e agevolata, così come definiti ai sensi della Legge Regione Marche n° 36 del 2005 di riordino del sistema regionale delle politiche abitative e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 bis
(Definizioni)

a) ALLOGGI DI E.R.P. SOVVENZIONATA- lett.a, comma 1, art. 2, L.36/2005.

Ai fini della L.R. 36/2005 s'intende per edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli ERAP, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005 o realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 17/02/1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

b) ALLOGGI DI E.R.P. AGEVOLATA- lett.b, comma 1, art. 2, L.36/2005.

Si intende per edilizia agevolata gli alloggi di proprietà pubblica o privata recuperati, acquistati o realizzati con contributi pubblici di cui agli articoli 11, 13 e 14, comma 2 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.;

c) NUCLEO FAMILIARE - lett. c, comma 1, art. 2, LR. 36/05).

Per nucleo familiare s'intende:

- il nucleo familiare composto dal richiedente e dal coniuge non legalmente separato e dai soggetti conviventi e quelli considerati a carico dell'intestatario della scheda familiare ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo;
- l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione", (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1, comma 1 e comma 20) e quelli considerati a carico dell'intestatario della scheda familiare ai fini IRPEF;
- i conviventi di fatto ovvero due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (cfr. Legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1, comma 36 e comma 45) e quelli considerati a carico dell'intestatario della scheda familiare ai fini IRPEF.

Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati Comunitari ed extracomunitari, non costituisce incremento naturale ai fini dell'attribuzione del punteggio, ferma restando l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il calcolo dell'I.S.E.E. ai sensi

dell'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 214/2011 e del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159;

d) ALLOGGIO ADEGUATO alle esigenze del nucleo familiare - comma 2, art. 2, L.R. 36/05)
Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:

- a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Ai fini dell'applicazione del d.lgs 25 luglio 1998, 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Giunta regionale può determinare, sentita la Commissione consiliare competente, parametri abitativi minimi diversi da quelli sopra indicati.

e) ALLOGGIO IMPROPRIO – comma 2 ter, art. 2, L.R. 36/05.

Per alloggio IMPROPRIO si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.

f) ALLOGGIO ANTIGIENICO – comma 2 quater, art. 2, L.R. 36/05.

Per alloggio ANTIGIENICO si intende l'abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50 ridotti a metri 2,20, per vani accessori;
- 2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975;

Ai sensi dell'art. 4 bis Lr 36/2005, l'accertamento delle condizioni per le quali un alloggio deve essere dichiarato improprio, o antigienico, è comunicato all'ufficio competente del Comune ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza edilizia e, qualora ne ricorrano i presupposti, della dichiarazione di inagibilità.

Art. 2 **(Forme di assegnazione)**

Gli alloggi appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ricadenti nel territorio comunale di Osimo sono assegnati mediante concorso pubblico e formazione di specifica Graduatoria, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA
--

Art. 3

(Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di E.r.p. sovvenzionata)

Il Dirigente comunale competente emana il Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Osimo con cadenza biennale, assicurandone evidenza pubblica.

Il Bando suddetto è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale del Comune di Osimo, ai sensi dell'art.32 comma 1 della legge 28 giugno 2009, n. 69.

La presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Osimo è ammessa limitatamente al periodo di pubblicazione del Bando come sopra specificato. Per i soli cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è prorogato di ulteriori 15 giorni.

I contenuti essenziali del Bando sono definiti nell'allegato A) Schema-Tipo e riguardano:

- *Ambito territoriale di assegnazione;*
- *I requisiti soggettivi di partecipazione;*
- *Le eventuali riserve a favore di particolari categorie della popolazione per fronteggiare situazioni di particolare criticità, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento;*
- *Il termine di presentazione delle domande;*
- *Le modalità di compilazione delle domande;*
- *Le procedure di formazione ed il termine di validità della graduatoria;*
- *Il riferimento alla normativa regionale in materia di ERP sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi;*

Sono fatti salvi gli eventuali adeguamenti dello schema-tipo allegato A) che dovessero rendersi necessari per norme di legge sopravvenute, disposti dal Dirigente competente in sede di emanazione del relativo bando.

Art. 4

(Soggetti ammessi alla selezione e requisiti)

Sulla base della presentazione di apposita domanda, partecipano al concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 20 quater L.R. 36/2005 e ss.mm.ii., di seguito elencati:

- a) **essere cittadini** italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- a bis) **avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;**
- b) **avere la residenza** o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;

- c) **non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento** del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. **Nell' ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente.** Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario.

I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione del requisito di "impossidenza planetaria" sono definiti dalla Giunta Regionale con l'atto previsto all'art. 20 quinquies, comma 2, ed in mancanza della definizione regionale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente.

- d) **avere un reddito** del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 214/2011 e dal D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, con valore ISEE non superiore al limite determinato ed aggiornato annualmente dalla Giunta regionale sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente, aumentato secondo le norme sull'ISEE (attualmente del 20% per le famiglie mono-personali). **Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paese terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza.** In caso di valore ISEE pari a 0,00= (zero) occorre produrre unitamente all'ISEE-DSU, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

La domanda la cui Attestazione ISEE presenta annotazioni (omissioni o difformità), seppur sanabili, non sarà ritenuta valida e verrà esclusa.

E' motivo di esclusione altresì, la mancata produzione della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, quando il valore dell'ISEE è zero.

Per la nozione di nucleo familiare si rimanda all'art. 1 bis del presente Regolamento, benché il nucleo familiare ai fini ISEE possa anche differire da questa, ciò per le regole di calcolo connesse agli aspetti fiscali;

- e) **non aver avuto precedenti** assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

- f) **non aver riportato** negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del Bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta di parte ex. Articolo 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

- f bis) il requisito di cui alla lettera f) non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei

danni ed estinzione di ogni debito , entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) – e) , anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo:

- a) superi il limite massimo di reddito cui alla lettera e) del precedente comma 1, fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite;
- b) nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 septies della legge Regione Marche n. 36/2005 e ss.mm.ii.

Art. 5

Domanda di ammissione

I contenuti e le modalità di presentazione della domanda sono così stabiliti:

- a) la domanda di ammissione al Concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Osimo deve essere redatta esclusivamente utilizzando lo Schema-Tipo Allegato B) al presente Regolamento, a pena di esclusione; sono fatti salvi gli eventuali adeguamenti dello Schema-Tipo B) che dovessero rendersi necessari per norme di legge sopravvenute, disposti dal Dirigente competente in sede di emanazione del bando;
- b) Lo schema di domanda sarà in distribuzione gratuita per i cittadini per tutto il periodo di pubblicazione dei bandi emanati, presso gli Uffici Comunali o gli enti incaricati o sarà scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Osimo.
- c) La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal richiedente, dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti dal richiedente.
- c bis) Danno luogo ad esclusione della domanda le seguenti condizioni:
 - la domanda pervenuta fuori termine stabilito dal bando
 - mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia di documento d'identità del dichiarante;
 - la mancata applicazione della marca da bollo da € 16,00;
 - la mancata allegazione dell'ISEE con relativo DSU;
 - la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle fonti di sostentamento, quando il valore ISEE è pari a zero;
 - la presentazione di ISEE recante Annotazioni (omissioni o difformità);
 - per i soli cittadini non residenti, lavoratori in Osimo, la mancata allegazione alla domanda dei seguenti documenti:
 - Autocertificazione relativa allo Stato di famiglia alla data di pubblicazione del Bando, nonché alla data antecedente di due anni la pubblicazione del Bando;
 - Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato con ditta osimana, cioè avente sede legale, amministrativa e operativa in Osimo;
 - busta paga del mese precedente la pubblicazione del Bando.
- d) La domanda dovrà, altresì, contenere ogni elemento utile e la documentazione probatoria per l'attribuzione dei punteggi invocati dal richiedente laddove tali dati non siano già in possesso del Comune di Osimo per le funzioni istituzionali assolte.
Per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente Regolamento, l'aspirante assegnatario deve dichiarare, nell'apposito allegato alla domanda, di trovarsi in una o più condizioni indicate e produrre la documentazione del caso, indicata nell'allegato stesso. In mancanza

della documentazione probatoria del punteggio invocato, lo stesso non può essere attribuito.

Le condizioni soggettive e oggettive che danno luogo a punteggio sono esclusivamente le seguenti:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE

documenti da allegare alla domanda a cura del cittadino residente

punteggio richiesto	documento da allegare alla domanda
punteggio 1) REDDITO	Certificazione I.S.E.E. in corso di validità Inoltre, se la certificazione ISEE è pari a zero appositamente dichiarata sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare
punteggio 2) NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	nessuna (la documentazione è acquisita d'Ufficio all'Anagrafe comunale di Osimo)
punteggio 3) PRESENZA DI PERSONE ANZIANE (CON ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI) NEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE	nessuna (la documentazione è acquisita d'Ufficio all'Anagrafe comunale di Osimo)
punteggio 4) PRESENZA DI UNO O PIU' PORTATORI DI HANDICAP CERTIFICATA DALLE COMPETENTI AUTORITA'	Verbale di visita medica collegiale attestante la percentuale di invalidità (per ogni portatore di handicap). I minorenni per i quali il verbale d'invalidità non riporta tale percentuale ottengono punteggio 2 quando non sussiste la condizione di gravità, ovvero se non viene documentata, altrimenti ottengono punti 3 se sussiste la condizione di gravità ed è allegata la documentazione che lo attesta.
punteggio 5) PRESENZA DI MINORI DI ETÀ NON SUPERIORE A 14 ANNI NEL NUCLEO FAMILIARE	nessuna (la documentazione è acquisita d'Ufficio all'Anagrafe comunale di Osimo)
punteggio 6) NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI CON MINORI A CARICO Nota: La condizione A-6) "Nucleo familiare monoparentale con minori a carico" si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e al sostentamento di figlio/i minore/i, a causa di decesso, perdita responsabilità genitoriale dell'altro genitore, detenzione penale ecc.; tale situazione rileva anagraficamente, ma anche fiscalmente. Anagraficamente: il nucleo familiare deve essere costituito esclusivamente da un genitore con un figlio/i minore/i di anni. E' esclusa la	La verifica viene eseguita in parte d'Ufficio, (per ciò che concerne le risultanze anagrafiche e l'ISEE-DSU), in parte sulla base di quanto prodotto dal richiedente. Il richiedente il punteggio dovrà presentare quale documento di prova la denuncia dei redditi presentata nell'anno di emanazione del Bando, ovvero quella precedente (se ancora non ha presentata la nuova), nella quale si evinca che il minore e/o i minori per i quali richiede l'attribuzione del punteggio, sono a suo completo (100%) carico fiscale. Il punteggio non sarà attribuito, mancando anche una sola delle due condizioni: anagrafica

convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un convivente more uxorio o comunque terze persone compresi i parenti e gli affini, uniti civilmente o coppie di fatto. Fiscalmente: il figlio o i figli minori di 18 anni, per i quali si chiede il punteggio A6 dovranno risultare integralmente a carico del richiedente la casa popolare, ai fini fiscali.	e fiscale.
punteggio 7) NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA GIOVANI DI ETÀ NON SUPERIORE A 35 ANNI	nessuna (la documentazione è acquisita d'Ufficio all'Anagrafe comunale di Osimo)
punteggio 8) NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE ANZIANE DI ETÀ SUPERIORE A 65 ANNI, ANCHE SOLI	nessuna (la documentazione è acquisita d'Ufficio all'Anagrafe comunale di Osimo)
punteggio 9) PRESENZA CONTINUATIVA IN GRADUATORIA	nessuna (la documentazione è acquisita dall'Ufficio E.R.P. del Comune di Osimo)
punteggio 10) RESIDENZA CONTINUATIVA NEL COMUNE DI OSIMO	nessuna (la documentazione è acquisita d'Ufficio all'Anagrafe comunale di Osimo)

Il cittadino lavoratore in Osimo, ma non residente, dovrà presentare gli stessi documenti previsti dal punto A) per i residenti, e inoltre presentare a pena di esclusione, gli ulteriori, seguenti documenti:

- a- Autocertificazione** relativa allo Stato di famiglia alla data di pubblicazione del Bando, nonché alla data antecedente di due anni la pubblicazione del Bando;
- b- Copia del contratto di lavoro** a tempo indeterminato con ditta osimana, cioè avente sede legale, amministrativa e operativa in Osimo;
- c- busta paga** del mese precedente la pubblicazione del Bando.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE

Documenti da allegare alla domanda a cura sia dei residenti in Osimo sia dei lavoratori non residenti

Punteggio 1) ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO IMPROPRIO* DA ALMENO 1 ANNO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO Per "alloggio improprio" s'intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975. Rientrano comunque in	Certificato catastale dell'unità immobiliare di residenza. ovvero Certificato dell'ASUR Area Vasta competente che attesti l'esistenza nell'alloggio di entrambe le seguenti condizioni: a) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori; b) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975.
--	--

<p>detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antighienico.</p>	
<p>Punteggio 2) ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO ANTIGHIENICO DA 1 ANNO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<p>Certificato dell'ASUR Area Vasta competente che attesti per l'alloggio una delle seguenti fattispecie: a) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori; b) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975.</p>
<p>Punteggio 3) ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO INADEGUATO DA ALMENO 1 ANNO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<p>Certificato catastale dell'unità immobiliare di residenza ovvero dichiarazione dei seguenti dati: Cognome e Nome del proprietario, Codice Fiscale del proprietario; identificativi catastali dell'alloggio di attuale abitazione del richiedente (Foglio, Particella e Subalterno)</p>
<p>Punteggio 4) ABITAZIONE A TITOLO LOCATIVO IN ALLOGGIO NON ACCESSIBILE</p>	<p>Contratto di locazione in copia, regolarmente registrato, con pagamento della tassa di registrazione (mod. F 23 o cedolare secca) e Attestazione dell'ASUR Area Vasta competente comprovante la necessità, per cause non transitorie, dell'ausilio della sedia a rotelle</p>
<p>Punteggio 5) SISTEMAZIONE IN LOCALI PROCURATI A TITOLO PRECARIO DA ORGANI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA PUBBLICA</p>	<p>Copia provvedimento autorità di Assistenza Pubblica o determinazione di assegnazione provvisoria di alloggio di Erp</p>
<p>Punteggio 6) ALLOGGIO DA RILASCIARSI PER UNO DEI SEGUENTI MOTIVI: a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempimento contrattuale; b) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria; c) a seguito di ordinanza di sgombero; d) a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra i coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente;</p>	<p>copia di uno dei seguenti provvedimenti: a) provvedimento esecutivo di rilascio b) Verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria c) Ordinanza di sgombero d) Sentenza di separazione da cui risulti l'assegnatario parte soccombente;</p>

- e) Gli uffici comunali preposti alla ricezione delle domande forniranno ai richiedenti assistenza per la corretta compilazione delle stesse. L'ente può altresì avvalersi di collaborazioni con i CAF già convenzionati per l'assistenza alle prestazioni sociali agevolate ISEE D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 ss.mm.ii. ovvero con i sindacati del settore abitativo operanti nel territorio, se ed in quanto ciò si renda opportuno in relazione ai carichi di lavoro degli uffici;
- f) Le domande in regola con le norme sul bollo, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro il termine stabilito dal bando di concorso, pena l'esclusione.
- g) Entro il termine suddetto, in orario d'ufficio, la domanda può essere consegnata:
 - a mano;
 - spedita con raccomandata A.R. In questo caso, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
 - Consegna tramite PEC all'indirizzo **comune.osimo@emarche.it** (in caso di invio tramite PEC, il mittente, in virtù di una autorizzazione ottenuta dalla Agenzia delle Entrate può assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale; andrà indicato, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972; se, invece, il mittente non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale, la marca da bollo dovrà essere consegnata materialmente all'Ufficio, entro il termine di scadenza).

Art. 6

Modalità di subentro nella domanda

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, nel seguente ordine:

1. coniuge, unito civilmente o convivente more uxorio;
2. figli;
3. ascendenti;
4. discendenti;
5. collaterali;
6. affini;

La notizia del decesso del richiedente è a carico dell'aspirante al subentro ed è formalmente comunicata all'Ufficio E.R.P. del Comune di Osimo.

Qualora tale comunicazione venga inoltrata da soggetto diverso dal coniuge (o unito civilmente o convivente more uxorio), la stessa dovrà recare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che non sussistono altri soggetti aventi titolo a vantare tale diritto in ordine di precedenza.

Il Comune, avuta notizia del decesso, invita il soggetto richiedente a confermare la domanda presentata.

In caso di separazione, il coniuge o il soggetto unito civilmente diverso dal firmatario può subentrare nella domanda, previa presentazione di idonea documentazione dimostrativa, nei seguenti casi:

- a) previo accordo tra i coniugi o uniti civilmente medesimi;
- b) se stabilito dal Giudice in sede di separazione;
- c) genitore a cui sono affidati i figli minori avuti dalla convivenza.

Art. 7

Commissione comunale ERP sovvenzionata e agevolata

La graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggio E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Osimo è formata da un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale.

La Commissione è costituita da 3 membri interni ed esterni al Comune come di seguito:

- **il Dirigente comunale** preposto all'Ufficio ERP comunale cui compete, a termini art. 107 del TUEL n° 267/2000 e ss.mm.ii. la presidenza delle commissioni di concorso;
- **1 rappresentante** delle Organizzazioni sindacali del settore abitativo, designato dalle organizzazioni medesime;
- **1 esperto** in politiche abitative scelto dalla Giunta Comunale.

Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate da personale comunale di ruolo nominato dal Dirigente competente nell'ambito degli appartenenti alla categoria D.

La Commissione nominata dura in carica 3 anni. Il componente designato dalla Giunta Comunale decade alla scadenza dell'organo che rappresentava e resta in carica sino alla nomina del sostituto.

Alla surroga dei componenti ad ogni titolo cessati provvede la Giunta con atto formale.

I componenti della Commissione hanno diritto a percepire il gettone di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali, ad esclusione del dirigente.

Al personale dipendente che svolge i compiti di segreteria della Commissione compete il compenso per il lavoro straordinario per le ore svolte al di fuori del normale orario di lavoro, se ed in quanto dovuto.

Oltre alla formazione della graduatoria, alla Commissione comunale E.R.P. sovvenzionata competono tutti gli altri compiti stabiliti dalla disciplina regionale di settore ed in particolare provvede a quanto stabilito al successivo art. 13 in ordine alla verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione.

TITOLO III

Procedimento di formazione delle graduatorie, pubblicazione e modalità di aggiornamento delle stesse

Art. 8 punteggi

La Commissione di cui all'art. 7 forma la Graduatoria provvisoria delle domande entro il termine massimo di 180 giorni dalla scadenza del Bando.

In ogni caso alle domande di assegnazione vengono attribuiti i seguenti punteggi in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1) REDDITO

Fino all'importo di 1 assegno sociale	Fino all'importo di 1 e 1/2 assegno sociale	Fino all'importo di 2 assegni sociali
Punti 5	Punti 3,5	Punti 2
Punteggio aumentato sino ad un massimo del 50% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, L. 431/1998.		

2) COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare si attribuiscono:	numero dei componenti il nucleo familiare	punti
	n° 1 o 2	punti 1
	n° 3 o 4	punti 2
	n° 5 o più	punti 3

3) PRESENZA DI PERSONE ANZIANE in relazione alla presenza nel nucleo familiare richiedente di persone anziane con età superiore ai 65 anni si attribuiscono:	numero di ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare	punti
	n° 1	punti 1
	n° 2	punti 2
	n° 3 o più	punti 3

4) PRESENZA DI UNO O PIU' PORTATORI DI HANDICAP NEL NUCLEO FAMILIARE certificata dalle competenti autorità. Il punteggio viene graduato come di seguito in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità: I minorenni per i quali il verbale d'invalidità non riporta la percentuale d'invalidità ottengono punteggio 2 quando non sussiste la condizione di gravità ovvero se non viene documentata, altrimenti ottengono punti 3 se sussiste la condizione di gravità ed è allegata documentazione che lo attesta.	tipologia	punti
	a) n° 1 invalido con oltre 2/3 di invalidità riconosciuta	punti 2
	b) n° 1 invalido con 100% di invalidità riconosciuta	punti 2,5
	c) n° 2 invalidi con oltre 2/3 di invalidità riconosciuta	punti 2,5
	d) n° 2 invalidi di cui uno con oltre 2/3 e l'altro con 100%	punti 3
	e) n° 3 o più invalidi con oltre 2/3 di invalidità riconosciuta	punti 3
	f) n° 1 invalido con 100% di invalidità più compagno	punti 3,5
	g) n° 3 o più invalidi con oltre 2/3 di invalidità ed 1 al 100%	punti 3,5
	h) n° 2 o più invalidi con invalidità al 100%	punti 4
	Per ciascun minore invalido, ma senza situazione di gravità Punti n. 2	fino a max p. 4
Per ciascun minore invalido, in situazione di gravità Punti n. 3	fino a max p. 6	

5) PRESENZA DI MINORI In relazione al numero di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare si attribuiscono:	numero di minori di 14 anni di età nel nucleo familiare	punti
	n° 1 minore	punti 0,5
	n° 2 minori	punti 1,5
	n° 3 minori	punti 2,5
	n° 4 o più minori	punti 3,0

6) NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI con minori a carico. In relazione al numero di minori a carico si attribuiscono:	numero di minori a carico	punti
	n° 1 minore	punti 2
	n° 2 o più minori	punti 4

Nota: La condizione A-6) “Nucleo familiare monoparentale con minori a carico” si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/i minore/i, a causa di decesso, perdita responsabilità genitoriale dell’altro genitore, detenzione penale ecc.; tale situazione deve risultare anche anagraficamente, con un nucleo costituito esclusivamente da un genitore con un figlio/i minore/i di anni 18 a carico a fini fiscali. E’ esclusa la convivenza con l’altro genitore, con un nuovo coniuge o con un convivente more uxorio o comunque terze persone compresi i parenti e gli affini.

7) NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA GIOVANI di età non superiore a 35 anni. I punteggi sono così graduati:	nucleo familiare	punti
	se formato da coniugi che hanno già contratto matrimonio o unione civile	punti 4
	se nucleo familiare di prossima formazione. Il nucleo familiare dovrà risultare costituito al momento dell’assegnazione dell’alloggio	punti 3
	se giovane singolo che intende distaccarsi dal nucleo familiare di provenienza per una sistemazione autonoma	punti 2

8) NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE ANZIANE di età superiore a 65 (sessantacinque anni). I punteggi sono così graduati:	nucleo familiare	punti
	composto da n° 1 solo anziano	punti 2
	composto da n° 2 anziani	punti 3
	composto da n° 3 o più anziani	punti 4

9) PRESENZA IN GRADUATORIA In relazione al tempo di permanenza continuativa del richiedente in graduatorie di assegnazione alloggi di ERP formulate dal Comune di Osimo	anzianità di graduatoria 0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni	FINO A MAX punti 5
---	---	-------------------------------------

10) RESIDENZA NEL COMUNE DI OSIMO In relazione al tempo di iscrizione continuativa	anzianità di residenza 0,50 punti per ogni anno superiore al decimo e sino al ventesimo	FINO A MAX Punti 5
--	---	-------------------------------------

all'Anagrafe Comunale di Osimo del richiedente. Per i soli cittadini osimani, qualora nella domanda non fosse stato indicato, il punteggio A-10 verrà attribuito d'Ufficio.		
--	--	--

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 3) ed 8) delle condizioni soggettive

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1) ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO IMPROPRIO da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del Bando	Per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni dell'alloggio antigienico	punti 3
---	--	----------------

2) ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO ANTIGIENICO da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del Bando	Per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie: 1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori; 2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975.	punti 2
---	---	----------------

3) ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO INADEGUATO da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del Bando	Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;	punti 2
--	---	----------------

	<p>c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;</p> <p>d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;</p> <p>e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;</p> <p>f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone</p>	
--	---	--

3 bis) ABITAZIONE A TITOLO LOCATIVO IN ALLOGGIO NON ACCESSIBILE	Alloggio in locazione non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, occupato da portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche;	punti 2
--	--	----------------

4) SISTEMAZIONE IN LOCALI PROCURATI A TITOLO PRECARIO da organi preposti all'assistenza pubblica	Rientra nella fattispecie: l'assegnazione provvisoria di un alloggio di ERP, ovvero la sistemazione provvisoria, disposta dalla pubblica autorità, in struttura socio-assistenziale residenziale autorizzata ai sensi di legge.	punti 3
--	---	----------------

	MOTIVO DEL RILASCIO	PUNTI
5) ALLOGGIO DA RILASCIARSI per uno dei motivi a fianco indicati. Il punteggio viene graduato in relazione alla data di esecuzione del provvedimento medesimo.	a) a seguito di Provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole, con Sentenza o con Verbale di conciliazione giudiziaria	<p>punti 4 rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando</p> <p>punti 3 rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando</p> <p>punti 2 rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando</p>
	b) a seguito di Ordinanza di sgombero	punti 4
	c) a seguito di Sentenza di	

	separazione tra coniugi, per la parte soccombente.	<p style="text-align: center;">punti 4</p> rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando
		<p style="text-align: center;">punti 3</p> rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando
		<p style="text-align: center;">punti 2</p> rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) delle condizioni oggettive.

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.

I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli di cui all'allegato A) della L.R. 16/12/2005, n. 36, introdotto dall'art. 1 della Legge regionale 27/12/2006 n. 22.

Le condizioni di punteggio connesse:

- all'ampliamento naturale del nucleo familiare derivante da nascita o da adozione;
- alle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al punto 6 delle condizioni oggettive sopra indicate;

che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria, ove non prodotte in sede di presentazione della domanda ma dichiarate;

I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da parte di organi della P.A. vengono riconosciuti purchè l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui al n.ro 1 delle condizioni soggettive l'interessato è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui al n° 9 delle condizioni soggettive viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP nel Comune di Osimo. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico;

Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" di cui al n.ro 10) delle condizioni soggettive viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Osimo. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo

bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno vengono arrotondate per eccesso o difetto secondo quanto stabilito al precedente comma. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.

Art. 9 Priorità

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi indicati al punto 6) delle condizioni oggettive;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 10 Istruttoria delle domande - graduatoria provvisoria

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.

Art. 11 Partecipazione al procedimento – opposizione alla graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è pubblicata, nel rispetto dei principi di trasparenza e privacy, mediante affissione all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'ente: www.comune.osimo.an.it.

Della stessa graduatoria viene data notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta inviata all'indirizzo comunicato dai concorrenti stessi a mezzo di posta ordinaria ovvero nei modi più semplificati ed efficienti consentiti dalla legge e dalla evoluzione tecnologica, che saranno stabiliti di volta in volta, nei Bandi emanati.

La comunicazione conterrà l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini - comunque non superiori a 15 giorni - per la presentazione di eventuali osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni le quali verranno esaminate dalla Commissione Comunale di Erp ai fini della approvazione della Graduatoria definitiva.

La Commissione Comunale di Erp darà comunicazione degli esiti dell'esame delle opposizioni agli opposenti, con lettera ordinaria.

Art. 12 **Graduatoria Definitiva**

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata.

La graduatoria definitiva è pubblicata, nel rispetto dei principi di trasparenza e privacy, mediante affissione all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'ente: www.comune.osimo.an.it.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decade.

E' fatta salva facoltà di proroga con atto motivato della Giunta Comunale, per la durata massima di mesi sei, qualora la nuova graduatoria definitiva non si sia potuta formare allo scadere della vecchia.

<h3>TITOLO IV</h3> <h4>Assegnazione degli alloggi disponibili</h4>
--

Art. 13 **Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione**

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.

Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio in relazione all' "alloggio improprio", "alloggio ant igienico", "alloggio inadeguato" di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Art. 14 **Scelta dell'alloggio e assegnazione.**

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della

consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

L'assegnazione definitiva è disposta di norma, entro una forbice al cui limite minimo è la nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 2, della Legge regionale 36/2005:

- a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone

All'altro capo della forbice è la nozione di "sottoutilizzazione", stabilita dalla D.G.R.M. n. 492 del 7 aprile 2008 con i seguenti rapporti:

- a) famiglie monopersonali: mq 44;
- b) famiglie composte da due persone: mq 59;
- c) famiglie composte da tre persone: mq 68;
- d) famiglie composte da quattro persone: mq 77;
- e) famiglie composte da cinque persone: mq 94;
- f) famiglie composte da sei o più persone: mq 105.

Il Comune può derogare a tali limiti ricorrendo situazioni particolari anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

1) se il concorrente convocato accetta con dichiarazione scritta, l'assegnazione di un alloggio che ha superficie inferiore a quella adeguata per il nucleo familiare, ma ciò senza scendere oltre due gradini nei rapporti stabiliti dalla nozione di "alloggio inadeguato";

2) il Comune può proporre al candidato alloggi di dimensioni inferiori che il candidato potrebbe accettare in base al precedente punto uno, tenuto conto delle disponibilità pervenute e quelle che si prevedono nel breve periodo, in considerazione che la domanda di case popolari ad Osimo supera di gran lunga l'offerta e altresì, che gli alloggi di ERP nel Comune di Osimo hanno prevalentemente dimensioni di circa 60 mq. – max 70 mq, laddove i nuclei familiari richiedenti hanno, prevalentemente, dimensioni di cinque e più componenti.

A fronte della proposta motivata del Comune, il candidato può rinunciare, ma la rinuncia è da computarsi nel novero di quelle che il candidato ha facoltà di fare.

3) su proposta del Comune, quando l'alloggio ha superficie più grande di quella consentita, fino a un 5% in più, se ricorrono particolari circostanze, ad esempio la particolare conformazione e situazione degli alloggi, la prossima scadenza della graduatoria, o altre condizioni soggettive della famiglia da valutare.

4) su proposta del Comune, quando la superficie dell'alloggio eccede quella consentita fino ad un max di mq. 14, se ricorrono particolari circostanze, ad esempio la graduatoria sta per scadere, disabilità nel nucleo familiare che richieda ausili, o altre soggettive della famiglia da valutare. In questa fattispecie l'assegnazione avviene a titolo provvisorio ed il Comune e l'ERAP propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti-possano essere superati quando nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

Si riepilogano nella tabella sottostante i limiti minimi (alloggio inadeguato) e massimi (sottoutilizzazione dell'alloggio) entro i quali saranno disposte di norma le assegnazioni nel Comune di Osimo, fatte salve le deroghe anzidette, non ricorrendo le quali gli alloggi neppure

sono da proporre ai candidati.

Superficie Minima, al di sotto della quale l'alloggio è inadeguato		NUMERO DI PERSONE	Superficie Massima, al di sopra della quale l'alloggio è sottoutilizzato		Superficie consentita da applicazione tolleranza in aumento del 5% in casi particolari, da valutare		DEROGA (fino a + 14 mq. in situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio) CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	
mq	30	per un nucleo familiare composto da 1 persona	mq	44	mq	46,2	mq	58
mq	45	per un nucleo familiare composto da 2 persone	mq	59	mq	61,95	mq	73
mq	54	per un nucleo familiare composto da 3 persone	mq	68	mq	71,4	mq	82
mq	63	per un nucleo familiare composto da 4 persone	mq	77	mq	80,85	mq	91
mq	80	per un nucleo familiare composto da 5 persone	mq	94	mq	98,7	mq	108
mq	90	per un nucleo familiare composto da 6 persone	mq	105	mq	110,25	mq	119

Art. 14 bis Rinuncia

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune, fino a massimo due volte. Alla terza proposta non accettata, l'aspirante assegnatario decade dalla Graduatoria.

La rinuncia agli alloggi proposti senza un grave e comprovato motivo comporta l'immediata decadenza dalla graduatoria e perdita del diritto all'assegnazione.

I gravi e documentati motivi per i quali i concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare per iscritto, con diritto alla conservazione del posto in graduatoria, sono i seguenti:

- 1) motivi di salute connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto, certificati dagli organi competenti;
- 2) alloggio proposto privo dell'impianto di riscaldamento;
- 3) se essendo di prossima ultimazione nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, l'aspirante assegnatario dichiara di voler attendere, sotto la propria responsabilità, la disponibilità degli stessi per esercitare il diritto di scelta.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di voler attendere va resa formalmente e dà diritto a essere richiamati esclusivamente nel periodo di vigenza della graduatoria stessa, oltre il quale non si potrà avanzare pretesa alcuna se non si viene chiamati, in mancanza della messa in disponibilità dei nuovi alloggi.

Art. 15 Riserve di alloggi e graduatorie speciali

Il Comune può riservare una quota annuale non superiore **ad un terzo** degli alloggi disponibili da assegnare alle seguenti categorie speciali per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate:

- anziani (nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore a 65 anni, anche soli);
- disabili (invalidità superiore al 75%; per i minori qualsiasi grado di invalidità);
- giovani coppie (nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a **35 anni**);
- sfrattati (provvedimento esecutivo di rilascio non dovuto a inadempienza contrattuale; ordinanza di sgombero);
- immigrati (cittadini extracomunitari);
- nuclei familiari monoparentali con figli a carico;
- **soggetti riconosciuti vittime di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 3 bis del D.L. 14 agosto 2013,n.93;**
- **soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.**

La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico contestualmente al Bando di concorso per la formazione delle graduatorie ordinarie.

La riserva opera all'interno della Graduatoria Definitiva, nel limite numerico stabilito, arrotondato per eccesso (es. 1,5 = n. 2 alloggi), e non necessita la compilazione di una specifica, diversa graduatoria, distinta da quella generale definitiva; però di volta in volta, saranno estrapolati da questa, nell'ordine, i soggetti appartenenti alla categoria sociale individuata dal Bando come riservataria.

Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 36/2005 e del Piano regionale di edilizia residenziale a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie.

Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi destinati estrapolando d'ufficio, nell'ordine, i concorrenti che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi, già presenti nella graduatoria definitiva di assegnazione.

A termini dell'art. 20 quinquies comma g) della L.R. 36/2005, il Comune di Osimo può procedere all'assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata derogando alle procedure ordinarie, per far fronte a situazioni di particolare criticità, ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti e istituzioni.

In questi casi l'assegnazione in deroga opera in quota non **superiore ad un terzo** degli alloggi annualmente disponibili e si procede mediante sistemazione provvisoria; questa forma di assegnazione può riguardare anche nuclei familiari privi dei requisiti per conseguire alloggi di E.R.P. in base alla normativa;

Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq. 30,00 possono essere utilizzati dal Comune in deroga alle procedure ordinarie, per far fronte a particolari situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art.20 quinquies, comma 4 bis della l.r. 36/2005.

Art. 15 bis (Situazioni di emergenza abitativa)

In condizioni di estrema emergenza abitativa dovuta a calamità naturali, quali terremoti, esondazioni, scoppi ed altri eventi che abbiano determinato l'impossibilità di continuare ad utilizzare immobili ad uso abitativo, o a situazioni di violenza o maltrattamenti, già denunciati all'autorità competente, o di manifesta indigenza tanto più in presenza di minori. Il Sindaco (come Ufficiale di Governo) o il Dirigente competente previa autorizzazione della Giunta e

valutazione della documentazione al momento disponibile dei servizi sociali, con motivato provvedimento, dispone assegnazioni temporanee di alloggi di ERP prescindendo dai requisiti di cui al presente regolamento e indipendentemente dalla graduatoria esistente.

Tali assegnazioni, che non possono trasformarsi in assegnazioni definitive, non devono avere una durata superiore a due anni.

TITOLO V Assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale agevolata
--

Art. 16
Tipologie

Gli alloggi di edilizia agevolata, sono quelli di proprietà pubblica o privata recuperati, acquistati o realizzati con contributi pubblici ai sensi degli articoli 11, 13 e 14, comma 2 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.

Il recupero, acquisto o realizzazione di alloggi di edilizia agevolata è stabilita dal Piano regionale di edilizia residenziale pubblica previsto dall'art. 5 della L.R. 36/2005.

Sono alloggi di edilizia agevolata le seguenti tipologie

ALLOGGI TIPO A

La Regione Marche può prevedere ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005, la concessione di contributi agli ERAP e agli operatori privati per interventi di nuova costruzione, recupero o acquisto con eventuale recupero di alloggi **da destinare alla locazione**, stabilendo la durata del vincolo alla locazione, comunque non inferiore a dieci anni

ALLOGGI TIPO B

Altresì, la Regione Marche può prevedere ai sensi dell'art. 13 della L.R. 36/2005, la concessione di contributi per favorire l'accesso alla prima abitazione, sia in favore degli ERAP e/o operatori privati per la costruzione, il recupero o l'acquisto con eventuale recupero di abitazioni **da cedere in proprietà immediata o differita** dopo un periodo di locazione di almeno dieci anni; sia in favore di singoli cittadini per l'acquisto o il recupero di edifici destinati alla prima abitazione.

ALLOGGI TIPO C

Inoltre, la Regione Marche può prevedere ai sensi dell'art. 14 della L.R. 36/2005, interventi di edilizia agevolata (anche sovvenzionata) mediante concessione di contributi per interventi di recupero di unità immobiliari pubbliche e private da destinare alla locazione a particolari categorie sociali individuate dal piano regionale di cui all'articolo 5, quali ad esempio alloggi per studenti universitari.

Nello stabilire la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata anzidetti, il Piano regionale di edilizia residenziale pubblica (formulato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 36/2005) detta anche le condizioni per la loro assegnazione.

Art. 17
Procedimento per la formazione delle graduatorie

Il procedimento per la formazione di graduatorie degli aspiranti assegnatari alloggi di E.r.p. agevolata si svolgerà in tutto e per tutto, in analogia con quanto già descritto per la formazione delle Graduatorie di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata (case popolari), ad eccezione di specifiche condizioni, quali ad esempio il reddito, più avanti descritte, o che verranno stabilite dai Piani regionali di edilizia residenziale pubblica ovvero dagli atti amministrativi in forza ai quali gli interventi edilizi sono stati realizzati.

Redige la Graduatoria la Commissione comunale ERP sovvenzionata di cui all'art. 7 del presente regolamento, applicando le medesime procedure e garanzie descritte per la formazione della Graduatoria di assegnazione degli alloggi di Erp sovvenzionata, quali la formazione dapprima di una graduatoria provvisoria e quindi della definitiva.

Art. 18

Bando di concorso edilizia agevolata

Per gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 11 della L.R. 36/2005 nel Comune di Osimo, si procede all'assegnazione mediante bando con riferimento a ciascun intervento edilizio realizzato, indicando se trattasi di nuova costruzione o di recupero.

I contenuti essenziali del Bando sono definiti nell'allegato C) Schema-Tipo e riguardano:

- L'individuazione e la descrizione degli alloggi da assegnare, nonché i loro canoni locativi;
- I requisiti soggettivi di partecipazione
- Le eventuali riserve a favore di particolari categorie;
- Il termine di presentazione delle domande;
- Le modalità di compilazione delle domande;
- Le procedure di formazione ed il termine di validità della graduatoria;

Gli elementi descrittivi essenziali da inserire nel bando con riferimento a ciascun alloggio da assegnare si riassumono nella tabella sottostante:

Foglio	Mappale	Sub.	Piano	Mq utili calpestabili	Mq aree esterne di pertinenza	Canone di locazione	Descrizione: n. camere, garage, tipo riscaldamento ecc
--------	---------	------	-------	-----------------------	-------------------------------	---------------------	--

Art.19

Requisiti soggettivi di partecipazione

Sulla base della presentazione di apposita domanda, partecipano al concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. agevolata i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 18 quater L.R. 36/2005 e ss.mm.ii., di seguito elencati:

- a) **essere cittadini** italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- a bis) **avere la residenza o prestare attività lavorativa** nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;
- b) **avere la residenza** o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;
- c) **non essere titolari** di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del

pagamento delle imposte comunali sugli immobili (IMU e TASI ecc). Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario.

I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione del requisito di "impossidenza planetaria" sono definiti dalla Giunta Regionale ed in mancanza, mediante autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente.

d) **avere un reddito** del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 214/2011 e dal D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, con valore ISEE compreso:

- tra il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale sovvenzionata aumentato di 0,01; tale limite è fissato annualmente dalla Regione Marche e attualmente stabilito in € 11.768,00= (Decreto Dirigente P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni territoriali, Edilizia ed Espropriazione n. 2 del 20/01/2020).

- e il limite di reddito dell'edilizia agevolata ora stabilito in € 39.701,19 (punto 3.4.2 della D.A.C.R. del 5 giugno 2007, n. 55). Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza

La domanda la cui Attestazione ISEE presenta annotazioni (omissioni o difformità), seppur sanabili non sarà ritenuta valida e verrà esclusa.

e) **non aver avuto precedenti** assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

f) **non aver riportato** negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del Bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta di parte ex. Articolo 444 c.p.p., condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

f bis) il requisito di cui alla lettera f) non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

I requisiti d) – e) devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare.

La nozione di nucleo familiare è quella stabilita dall'art. 1 bis del presente Regolamento.

Il piano regionale di cui all'art. 5 L.R. 36/2005 (Piano regionale di edilizia residenziale pubblica) stabilisce il momento cui deve essere riferito il possesso dei requisiti in relazione alla natura dell'intervento e del soggetto attuatore. Può altresì stabilire ulteriori requisiti o particolari esclusioni in relazione alle diverse categorie di interventi e di beneficiari.

Art. 20

Punteggi

A - CONDIZIONI SOGGETTIVE	Punteggi	Riservato all'ufficio	
		istruttoria	definitivo
<p>1) Il valore ISEE ordinario, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Non superiore a 3 assegni sociali INPS <input type="checkbox"/> Compreso tra 3 e 4 assegni sociali INPS <input type="checkbox"/> Compreso tra 4 e 5 assegni sociali INPS <input type="checkbox"/> Superiore a 5 assegni sociali INPS e fino a € 39.701,19 per l'attribuzione del PUNTEGGIO A1) PER REDDITO si allega Attestazione ISEE vigente nell'anno del Bando, completa della correlata D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva unica) 	<p>Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5</p>		
<p>2) Anzianità in lavoro stabile</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> fino ad anni 5 <input type="checkbox"/> fino ad anni 10 <input type="checkbox"/> fino ad anno 15 <input type="checkbox"/> fino ad anni 20 <input type="checkbox"/> oltre anni 20 <p>Per l'attribuzione del punteggio si allega contratto di lavoro e/o busta paga o certificato del datore di lavoro che attesti il rapporto di lavoro e la durata continuativa dello stesso</p>	<p>Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5</p>		
<p>3) Anziani <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il nucleo familiare è composto esclusivamente da persone che hanno compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando <input type="checkbox"/> Il nucleo familiare è composto da almeno un componente che ha compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando 	<p>Punti 3 Punti 2</p>		
<p>4) Giovani <input type="checkbox"/></p> <p>Il nucleo familiare è composto esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando che intendono costituire nucleo familiare autonomo</p>	<p>Punti 4</p>		
<p>5) Presenza nel nucleo familiare da persona affetta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenni <input type="checkbox"/> Menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 <input type="checkbox"/> Menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento 	<p>Punti 2 Punti 2,5 Punti 3</p>		
<p>6) Presenza nel nucleo familiare di minori di età, inferiore ai 18 anni di età alla data di pubblicazione del bando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fino a 2 <input type="checkbox"/> Oltre 2 	<p>Punti 1 Punti 2</p>		

<p>7) Genitore separato <input type="checkbox"/></p> <p>Il nucleo familiare è composto esclusivamente da genitore separato, con obbligo di alimenti</p> <p>Per l'attribuzione del PUNTEGGIO A-7) si allega la Sentenza di Separazione/Divorzio dalla quale si evince l'obbligo di mantenimento</p>	Punti 2		
<p>8) Nucleo monoparentale con figli minori a carico</p> <p><input type="checkbox"/> Fino a 2</p> <p><input type="checkbox"/> Oltre 2</p> <p>La condizione "Nucleo familiare monoparentale con minori a carico" si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e al sostentamento di figlio/i minore/i, a causa di decesso, perdita responsabilità genitoriale dell'altro genitore, detenzione penale ecc.; tale situazione si dovrà rilevare anagraficamente, e anche fiscalmente.</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio si allega ultima denuncia dei redditi ultima presentata</p>	Punti 1 Punti 2		
<p>9) Residenza continuativa nel Comune di Osimo:</p> <p><input type="checkbox"/> Da più di 10 anni</p> <p><input type="checkbox"/> Da più di 5 anni fino a 10 anni</p> <p>Il requisito deve essere continuativo, ovvero non deve essersi verificata alcuna interruzione nella residenza</p>	Punti 8 Punti 4		

B - CONDIZIONI OGGETTIVE			
<p>10) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:</p> <p><input type="checkbox"/> a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio ovvero verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda</p> <p><input type="checkbox"/> a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio ovvero verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda</p> <p><input type="checkbox"/> a seguito di ordinanza di sgombero</p> <p>I punteggi non sono cumulabili tra loro per l'attribuzione del PUNTEGGIO B-10) si allega uno dei seguenti documenti:</p> <p><input type="checkbox"/> Copia Provvedimento Esecutivo di Rilascio</p> <p><input type="checkbox"/> Verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria</p> <p><input type="checkbox"/> Ordinanza di Sgombero</p> <p><input type="checkbox"/> Sentenza di separazione da cui l'assegnatario risulta parte soccombente</p>	Punti 2		
	Punti 1		
	Punti 3		

<p>11) Alloggio non accessibile <input type="checkbox"/></p> <p>Abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie della sedia a ruote o di altro ausilio e/o dispositivo per la deambulazione. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche.</p> <p>Per l'attribuzione del PUNTEGGIO B-11) si allegano:</p> <p><input type="checkbox"/> Copia contratto di locazione in corso</p> <p><input type="checkbox"/> Attestazione della ASUR Area Vasta n° _____ rilasciata in data _____ comprovante la necessità, per cause non transitorie, dell'ausilio della sedia a rotelle</p>	Punti 3		
<p>12) Abitazione a titolo locativo in alloggio non adeguato Secondo la definizione del comma 2, art. 2, L.R. 36/05</p> <p><input type="checkbox"/> Da almeno 1 anno</p> <p><input type="checkbox"/> Da oltre 5 anni</p> <p>Per l'attribuzione del PUNTEGGIO B-12) si dichiarano i seguenti dati catastali dell'unità immobiliare di residenza : Foglio..... Particella..... Subalterno..... di proprietà diC.F. per una superficie di mq:</p>	Punti 1 Punti 2		
<p>13) decadenza dall'assegnazione alloggio ERP <input type="checkbox"/></p> <p>Nucleo assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica collocato in area di decadenza per superamento dei limiti di reddito</p> <p>La condizione verrà verificata d'Ufficio con l'ERAP</p>	Punti 5		
<p>14) Aver regolarmente condotto in locazione alloggio il cui canone di locazione è superiore a € 350</p> <p><input type="checkbox"/> Per n. 4 anni + 4</p> <p><input type="checkbox"/> Per n. 3 anni + 2</p> <p>Per l'attribuzione del PUNTEGGIO B-14) allegare i contratti di locazioni e loro registrazione all'Agenzia delle Entrate</p>	Punti 3 Punti 4		

Art. 21 Priorità e riserve

A termini dell'art. 11, comma 2, della Legge regionale 36/2005, gli alloggi di edilizia agevolata di cui al tipo 1, ad esclusione di quelli realizzati dalle cooperative edilizie, sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 quater (superamento del reddito), nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato per il medesimo motivo il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18 L.R. 36/2005.

A tal fine il Comune, in collaborazione con ERAP Marche, redigerà appositi elenchi prima di emanare il bando, onde appurare il numero degli alloggi da riservare ai soggetti che si trovino nelle predette condizioni.

Qualora i soggetti ai quali sono primariamente riservati gli alloggi non presentino domanda di accesso alla selezione, gli alloggi riservati andranno assegnati agli altri richiedenti, in base all'ordine di graduatoria.

Soddisfatta la predetta riserva, la Giunta Comunale di Osimo può altresì, riservare una percentuale fino al 60% degli alloggi disponibili in favore di categorie sociali bisognose, venendo incontro ad esigenze emergenti dal territorio da valutarsi con apposito atto. La Giunta opera la riserva fino ad un max del 60% delle disponibilità, a favore di una o più d'una delle seguenti categorie sociali:

- nuclei familiari composti da anziani ultrasessantacinquenni,
- giovani coppie ovvero famiglie di recente o prossima formazione,
- nuclei familiari monoparentali con figli minori a carico,
- nuclei familiari con portatori di handicap,
- famiglie sottoposte a provvedimento di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, oppure per sentenza o verbale di conciliazione giudiziaria, oppure a seguito di sentenza di separazione tra coniugi, per la parte soccombente,

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

punteggio 13) Nucleo assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica collocato in area di decadenza per superamento dei limiti di reddito

punteggio 10) Abitazione in un alloggio da rilasciarsi

punteggio 2) Anzianità di lavoro o di servizio

punteggio 14) conduzione alloggio in locazione a costo superiore € 350

Se continua a permanere la parità di punteggio, viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più alto. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 22

Partecipazione e concertazione

Il Comune di Osimo, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento e dalla L.R. n° 36/2005 e ss.mm.ii., assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, con particolare riferimento ai seguenti atti:

- regolamento comunale di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, contenente anche i criteri per l'istituzione della commissione per la formazione delle graduatorie ERP;
- individuazione punteggi all'interno dei parametri previsti dall'allegato A della L.R. n 36/2005;
- individuazione delle categorie speciali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili.

Art. 23

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia all'ordinamento giuridico tempo per tempo vigente in tema di politiche abitative.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

allegato Schema - Tipo Bando Graduatoria Sovvenzionata
allegato Schema – Tipo Domanda Graduatoria Sovvenzionata
allegato Schema – Tipo Bando Graduatoria Agevolata
allegato Schema – Tipo Domanda Graduatoria Agevolata

La proposta è stata elaborata dagli Uffici e sottoposta a favorevole esame del competente Assessore - V. Sindaco Prof.ssa Paola Andreoni e del Sindaco Dott. Simone Pugnaroni.

A cura di

**SEGRETARIO GENERALE – DIRIGENTE AD INTERIM DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI,
SERVIZI AMM.VI, DEL SOCIALE**

Dott. Giuliano Giulioni

FUNZIONARIO DELEGATO EX ART. 17 D.LGS 165/2001

Settore del Sociale

Dott.ssa Alessandra Cantori